



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Seduta del 26/04/2018

FATTO

Con ricorso del 17.9.2017 la ricorrente narra di aver stipulato in data 31.5.2007 con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30.11.2010, senza ricevere l'equo rimborso degli oneri e spese non ancora maturati e premi non goduti. Chiedeva quindi il riconoscimento dell'equo rimborso, per un importo totale di ad € 2.788,00, oltre interessi legali e spese di assistenza professionale.

L'intermediario non ha depositato controdeduzioni.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato, nello specifico, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Ai fini della presente decisione particolare importanza assume l'art. 125-sexies t.u.b., introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile



2011. Altri riferimenti significativi sono rappresentati dall'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; dalla Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

3. Nell'ambito degli orientamenti dell'Arbitro, un punto di svolta è costituito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, la quale ha chiarito che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto finanziato ha diritto di ripetere la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, mentre risultano contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

4. Sulla base della decisione 6167/2014 ora citata, presso i Collegi si è quindi consolidato un orientamento così sintetizzabile: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso degli oneri assicurativi è tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva trova fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) in assenza di previsioni contrattuali al riguardo, l'importo da rimborsare deve essere stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (*c.d. pro rata temporis*).

5. Una fattispecie contrattuale analoga a quella in esame è stata esaminata dal Collegio di Roma con la decisione n. 8033/2017, il quale ha affermato che le commissioni bancarie e quelle di intermediazione hanno natura *recurring* e devono quindi essere rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*.

6. Tenendo conto, dunque, dei criteri sopra riassunti e delle risultanze istruttorie, emerge che alla ricorrente deve essere rimborsata la somma di € 2.787,99, come da tabella che segue

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				366,66	217,70		150,70	67,00
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.276,84	1.945,62			1.945,62
<i>Oneri assicurativi</i>				1.305,88	775,37			775,37
Totale								0,00
								2.787,99

7. Non possono, invece, essere liquidate le spese di assistenza professionale in ragione della natura seriale della controversia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.787,99 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA